



# NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **31 luglio 2021**

## I chiarimenti dell'AE sulla tracciabilità degli oneri detraibili

*La circolare 7/E/2021 del 25 giugno 2021.*

Nelle 539 pagine della circolare in occhietto l'AE trova lo spazio per chiarire alcuni elementi in merito alla tracciabilità degli oneri detraibili al 19%.

Ricordiamo che la **legge di bilancio 2020** (*Legge 160/2019*) introdusse una serie di misure che rivedevano le norme in merito agli oneri detraibili di cui all'art. 15 del TUIR, le disposizioni riguardavano la fruibilità in ragione del reddito complessivo e la **tracciabilità dei pagamenti effettuati**.

Pertanto **per quanto riguarda le detrazioni previste nella misura del 19%** (la pressoché totalità delle altre detrazioni prevedeva già pagamenti tracciabili) il legislatore, **con effetto dal 2020**, ammette in detrazione quelli pagati con:

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>versamento bancario;</b>          |
| <b>versamento postale;</b>           |
| <b>carte di debito;</b>              |
| <b>carte di credito e prepagate;</b> |
| <b>assegni bancari e circolari;</b>  |
| <b>altri sistemi di pagamento.</b>   |

L'obbligo di pagamento tracciato **rimane escluso** per:

detrazioni spettanti per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici;

detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche

Detrazioni per prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale.

L'AE con la circolare richiamata ha specificato che **per altro sistema di pagamento** si intendono tutti quegli strumenti che garantiscano la tracciabilità e l'identificazione dell'autore del pagamento compresi i sistemi di pagamento via smartphone che permettono all'utente di effettuare transazioni di denaro senza carta di debito o di credito.

Per quanto concerne la **prova del pagamento il contribuente:**

può provare l'utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio;

può dimostrare il pagamento mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, Mav, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.);

può dimostrare il pagamento mediante l'estratto conto che costituisce una possibile prova del sistema di pagamento tracciabile, opzionale, residuale e non aggiuntiva;

per il pagamento via smartphone occorre il documento fiscale che attesta il sostenimento dell'onere e la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento tracciato (anche la semplice mail di conferma è considerata una prova valida)

In merito **all'esecutore materiale della spesa**, l'Ae soggiunge che:

l'onere si considera sostenuto **dal contribuente indicato nel documento di spesa**, non rilevando l'esecutore materiale del pagamento;

il pagamento può essere effettuato anche tramite sistemi di pagamento tracciabili intestati ad un soggetto diverso rispetto a quello indicato nel documento di spesa, **a condizione però che l'onere sia effettivamente sostenuto da quest'ultimo.**